



TRIBUNALE DI VERCELLI

Sezione Civile – Esecuzioni Immobiliari

Vercelli, 13 febbraio 2023.

Al Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Vercelli LL. SS.

Al Consiglio dell'Ordine

dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Vercelli LL.SS.

Al Distretto Notarile

Novara, Vercelli, Casale Monferrato LL.SS.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

considerato che dal 1.3.2023, come disposto dalla l. 197/2022, entrerà in vigore il d. lgs. 149/2022 "Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.";

osservato che la riforma interessa anche la formulazione dell'art. 179 ter disp. att. CPC, a mente del quale presso ogni Tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis CPC;

considerato che il novellato art. 179 ter disp. att. CPC disciplina per la prima volta in modo puntuale i requisiti per poter essere iscritti nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis CPC, così come istituisce per la prima volta il comitato previsto dal c. 2 dell'art. in questione, dal momento che, sinora, la previsione dell'istituzione della commissione presso ciascuna corte d'appello, contenuta nella previgente formulazione dell'art. 179 ter disp. att. CPC, è rimasta sostanzialmente inattuata;

osservato, ancora, che, in base all'art. 179 ter c. 2 disp. att. CPC, l'elenco è tenuto dal presidente del Tribunale ed è formato da un comitato presieduto da lui o un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal

consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco, mentre le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del Tribunale;

RISERVA

a sé la funzione di Presidente del comitato

NOMINA

quale componente con funzioni di Giudice delle Esecuzioni Immobiliari il Dott. Edoardo Gaspari

quale Segretario il Direttore Amministrativo del Tribunale, Dott. Calogero Anselmo;

RITENUTO

che sia necessario che gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili e il Distretto Notarile competenti per territorio nominino ciascuno un loro rappresentante quale componente del comitato ex art. 179 ter disp. att. CPC;

INVITA

gli Ordini professionali e il Distretto Notarile competenti per territorio a designare entro il 28 febbraio 2023 un professionista iscritto nel loro albo destinato a comporre il comitato ex art. 179 ter disp. att. CPC.

L'indicazione del nominativo dovrà pervenire all'indirizzo pec esecuzioni.immobiliari.tribunale.vercelli@gjustiziacert.it entro la data indicata.

Il Presidente del Tribunale

ritenuto che sia necessario formare coi nuovi requisiti stabiliti dall'art. 179 ter disp. att. CPC l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis CPC, per l'iscrizione al quale occorre considerare i criteri stabiliti nella prima parte dell'articolo in questione (la conferma, invece, dev'essere richiesta ogni tre anni);

ritenuto che per la portata innovativa della norma, che istituisce per la prima volta l'elenco e il comitato secondo i criteri in essa individuati ispirati a selezionare professionisti qualificati, anche i professionisti che sinora siano stati nominati quali delegati alle operazioni di vendita debbano dimostrare di possedere i requisiti stabiliti per l'iscrizione, non solamente quelli per la conferma, nell'elenco. E questo per: 1) assicurare la parità di condizioni tra tutti gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco; 2) realizzare gli scopi voluti dal legislatore in linea con le buone prassi elaborate dal CSM nel settore delle esecuzioni immobiliari, in cui particolare attenzione è dedicata alla scelta dei professionisti delegati da parte dei Giudici

dell'Esecuzione, tendente ad assicurare la loro specifica competenza e il loro rispetto dei tempi indicati nell'ordinanza ex art. 569 CPC,

considerato che l'art. 179 ter disp att. CPC prevede che possano ottenere l'iscrizione o la conferma dell'iscrizione nell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis CPC coloro che dimostrino di possedere i requisiti stabiliti dalla stessa disposizione normativa, ovvero

PER L'ISCRIZIONE

La domanda, rivolta al presidente del tribunale, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente:

- a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;
- b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

PER LA DOMANDA DI CONFERMA DELL'ISCRIZIONE (decorso 3 anni dalla data di iscrizione, che avverrà col nuovo elenco ora costituito)

I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale **ogni tre anni**. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 3) titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.

Ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;
- b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) , della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

I professionisti aspiranti ad ottenere l'iscrizione dovranno fare pervenire domanda, **da presentare mediante il modulo allegato** alla presente nota e corredata dai documenti richiesti dalla legge, nelle mani del Direttore Amministrativo Dott. Calogero Anselmo.

Poiché l'art. 179 ter terzultimo comma prevede che nessuno possa essere iscritto in più di un elenco, al momento della presentazione della domanda il professionista dovrà specificare:

- se la domanda è presentata solo per l'elenco del Tribunale di Vercelli;
- se è presentata anche per altri Tribunali, nel qual caso dovranno essere indicati quali.

La domanda dovrà pervenire entro il termine non perentorio, ma stabilito per agevolare le operazioni di formazione dell'elenco, del 31 marzo 2023.

Le domande presentate oltre questo termine saranno valutate nella prima seduta del comitato successiva alla data di deposito della domanda. Pertanto, nel frattempo il professionista aspirante non sarà inserito nell'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC e, conseguentemente, non sarà nominato.

Il Direttore Amministrativo terrà apposito registro delle domande, numerate per ordine di presentazione, tendenti all'iscrizione o alla conferma dell'iscrizione nell'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC.

Il Direttore Amministrativo al momento della presentazione della domanda rilascerà al professionista una ricevuta di avvenuta presentazione, mediante copia della prima pagina del modulo allegato contenente la domanda, sul cui originale saranno apposti data, firma e timbro.

Successivamente al termine del 31.3.2023, il comitato, convocato dal Presidente del Tribunale con comunicazione trasmessa ai componenti via pec dalla Segreteria di Presidenza, si riunirà per formare l'elenco, valutando se sussistano i requisiti per ottenere l'iscrizione.

Successivamente a questa fase iniziale di formazione dell'elenco, il comitato si riunirà per deliberare l'iscrizione del professionista nell'elenco ex art 179 ter disp. att. CPC entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda d'iscrizione.

Il comitato, se la domanda è carente dei documenti richiesti o manca o è lacunosa la prova della competenza specifica del professionista, potrà richiedere di integrare la dimostrazione dei requisiti di legge.

Il verbale della seduta in cui saranno valutate le domande sarà comunicato immediatamente agli Ordini professionali, che cureranno la pubblicazione sui rispettivi siti per garantire la trasparenza nelle operazioni finalizzate alla formazione dell'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC.

L'elenco così formato sarà immediatamente comunicato agli Ordini professionali e pubblicato sul sito internet del Tribunale.

Per quanto riguarda i professionisti che hanno dichiarato di aver richiesto l'iscrizione nell'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC anche presso altri Tribunali oltre a quello di Vercelli, il comitato inviterà il professionista a indicare entro il termine di 10 giorni a quale elenco vorrà essere iscritto. Se alcuna risposta perverrà nel termine di 10 giorni decorrenti dalla consegna della pec, il professionista non verrà inserito nell'elenco.


Poiché il quartultimo comma dell'art. 179 ter disp. att. CPC prevede che il comitato possa disporre la sospensione o la cancellazione del professionista, tra le altre cose, anche quando la delega sia stata revocata per mancato rispetto dei termini delle attività delegate, si invitano i professionisti a richiedere l'iscrizione nell'elenco o la sua conferma solo se i carichi professionali dei loro studi consentono il

rispetto dei termini stabiliti nell'ordinanza ex art. 569 CPC. Il mancato rispetto dei termini, su cui i Giudici dell'Esecuzione vigileranno, sarà oggetto di immediata comunicazione al comitato per le valutazioni sulla sospensione o cancellazione del professionista dall'elenco.

Vercelli, 13 febbraio 2023.


IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. Edoardo Gaspari

Handwritten signature of Edoardo Gaspari in black ink, written over a horizontal line.

IL SEGRETARIO

Dott. Calogero Anselmo

Handwritten signature of Calogero Anselmo in black ink, written over a horizontal line.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott.ssa Michela Tamagnone

Handwritten signature of Michela Tamagnone in black ink, written over a horizontal line.

MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO EX ART. 179 TER DISP.

ATT. CPC

Al Presidente

del Tribunale di Vercelli

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, residente in _____ indirizzo _____ nella
qualità di (apporre una X)

- Avvocato
- Dottore Commercialista
- Notaio

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC dei Professionisti delegati alle operazioni di vendita ex artt. 534 bis e 591 bis CPC.

A tal fine allega, a pena d'inammissibilità della domanda:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
- 2) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita;
- 3) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza nel circondario del tribunale;
- 4) certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione all'ordine professionale;
- 5) titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del quinto comma.

I requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente:

a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione;

b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private.

Inoltre, il sottoscritto dichiara (apporre una X):

- di aver richiesto l'iscrizione al solo elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC tenuto presso il Tribunale di Vercelli;
- di aver richiesto l'iscrizione all'elenco ex art. 179 ter disp. att. CPC anche presso il Tribunale di _____

riservandosi di comunicare, se la domanda di iscrizione sarà accolta, l'unico elenco a cui intenderà essere iscritto (art. 179 ter terzultimo comma disp. att. CPC).

Vercelli, _____

Il Professionista
